

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-196 del 15/01/2024
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. - ATTO DI CONCESSIONE - COMUNE: MONTICELLI D'ONGINA - CORSO D'ACQUA: FIUME PO - USO: OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER ACCESSO, MEDIANTE UTILIZZO DI RAMPA ESISTENTE, A TERRENI INTERCLUSI DALL'ARGINE - CONCESSIONARIO: SOCIETA' SEMPLICE MAINI LINO E C. SOCIETÀ AGRICOLA - PROCEDIMENTO PC23T0016 - PRATICA 21587/2023.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-211 del 15/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quindici GENNAIO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. - ATTO DI CONCESSIONE - COMUNE:
MONTICELLI D'ONGINA - CORSO D'ACQUA: FIUME PO - USO:
OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER ACCESSO, MEDIANTE UTILIZZO
DI RAMPA ESISTENTE, A TERRENI INTERCLUSI DALL'ARGINE -
CONCESSIONARIO: SOCIETA' SEMPLICE MAINI LINO E C. SOCIETÀ
AGRICOLA - PROCEDIMENTO PC23T0016 - PRATICA 21587/2023.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n.523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n.241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n.7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n.24, in particolare l’art.51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n.2, in particolare l’art. 8, la L.R. n.9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n.895 del 2007 - n.913 del 2009 - n.469 del 2011- n.1622 del 2015 – n.1694 del 2017 – n.1740 del 2018 e n.1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n.112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n.3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n.13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite

l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

- la D.G.R. n.453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di Arpae delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n.1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l'istanza assunta al protocollo Arpae con il n.93285 in data 29/05/2023, con la quale la Società Semplice "Maini Lino e C. Società Agricola" - C.F. e P.iva: 01580940334 - ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n.7/2004 e ss.mm. e ii., il rilascio della concessione per l'occupazione di area demaniale su cui insistono n.2 rampe, afferenti l'argine demaniale di 2^ categoria, in sponda destra del Fiume Po, in Località Cantarana in Comune di Castelvetro Piacentino (PC), censita catastalmente al N.C.T. del precitato Comune al fronte del mappale 399, del foglio 19 N.C.T. del precitato Comune;

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'istruttoria tecnica, effettuata anche utilizzando la strumentazione cartografica di questa Agenzia, si è accertato che le aree demaniali su cui insistono le rampe oggetto della richiesta di concessione di cui al sopra citato protocollo Arpae n.93285 del 29/05/2023, sono meglio identificate come segue:

- rampa 1: fronte mappali 397 e 399 e 21 del foglio 19 N.C.T. del Comune di Castelvetro P.no;
- rampa 2: fronte mappali 404, 398 e 21 del foglio 19 N.C.T. del Comune di Castelvetro P.no;

PRESO ATTO che l'utilizzo della rampa è necessario alla Società Semplice "Maini Lino e C. Società Agricola" per risalire all'arginatura maestra del Fiume Po ed accedere (transitando sulla sommità arginale con i mezzi agricoli e gli automezzi in dotazione), ai terreni agricoli in conduzione, che risultano interclusi dall'argine maestro;

PRESO ATTO inoltre :

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 16/08/2023 sul BURERT (parte

seconda) n.237, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;

- del parere espresso dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - AIPo (nota assunta al protocollo Arpae con il n.155817 in data 14/09/2023), dove avendo verificato che i terreni posti in golena della Società Semplice "Maini Lino e C. Società Agricola" sono tutti raggiungibili mediante l'utilizzo della sola rampa in attraversamento in prossimità della Località Cantarana e sentito per le vie brevi l'Associazione Confagricoltura di Piacenza in qualità di Rappresentante dell'azienda Agricola Richiedente in merito alla modifica del percorso di transito richiesto, ha autorizzato con prescrizioni, esclusivamente il solo attraversamento della sommità arginale con la rampa situata in prossimità della Località Cantarana in Comune di Castelvetro Piacentino (PC) e identificata catastalmente al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 19 fronte fronte mappali 397 e 399 e 21;

PRECISATO che:

- la presente concessione viene rilasciata per la sola occupazione stabile di area demaniale (mediante l'utilizzo continuativo della rampa di attraversamento dell'argine maestro del Fiume Po indispensabile per accedere ai terreni agricoli coltivati dalla Ditta Concessionaria);
- il transito sulla sommità arginale viene consentito nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Autorità Idraulica;

ACCERTATO che la Richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone dell'anno 2024;
- in data 29/12/2023 ha versato la somma pari a € 250,00 a titolo di deposito cauzionale;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del Procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione Arpae "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web

dell'Agenzia www.Arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, infine, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- a) di assentire*, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., alla Società Semplice "Maini Lino e C. Società Agricola" - C.F. e P.iva: 01580940334, la concessione per l'occupazione di area demaniale mediante l'utilizzo continuativo di una rampa, esistente su terreni demaniali afferenti l'argine demaniale di 2^a categoria in sponda destra del Fiume Po, in Località Cantarana in Comune di Castelvetro Piacentino (PC) e identificata catastalmente al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 19 fronte fronte mappali 397 e 399 e 21; come da planimetria acclusa al Disciplinare, allegato al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale - Procedimento PC23T0016;
- b) di stabilire che* la concessione è valida per **anni 6 (sei)** a partire dalla data di adozione del presente atto;
- c) di approvare* il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dalla Concessionaria in data 29/12/2023;
- d) di prescrivere* il rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per il canone dell'anno 2024 è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in 250,00 € è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque

denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento alla Concessionaria e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla ditta Maini Lino in qualità di titolare della Società Semplice "Maini Lino e C. Società Agricola" - C.F. e P.Iva: 01580940334, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i. - Procedimento: PC23T0016.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale mediante l'utilizzo continuativo di una rampa, esistente su terreni demaniali afferenti l'argine demaniale di 2^a categoria in sponda destra del Fiume Po, in Località Cantarana in Comune di Castelvetro Piacentino (PC) e identificata catastalmente al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 19 fronte fronte mappali 397 e 399 e 21, come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni 6 (sei) a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;

- il mancato pagamento di due annualità di canone;
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva della Giunta Regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali di validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dal Servizio Concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto per il 2024 ammonta a € **88,09**;
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
3. Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;
4. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo pari a € **250,00**;
5. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta scritta del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di

apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione;
 - la conservazione dei beni concessi;
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 8 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia

Interregionale per il Fiume Po – AIPo, assunto al prot. Arpae n. 155817 del 14/09/2023, allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

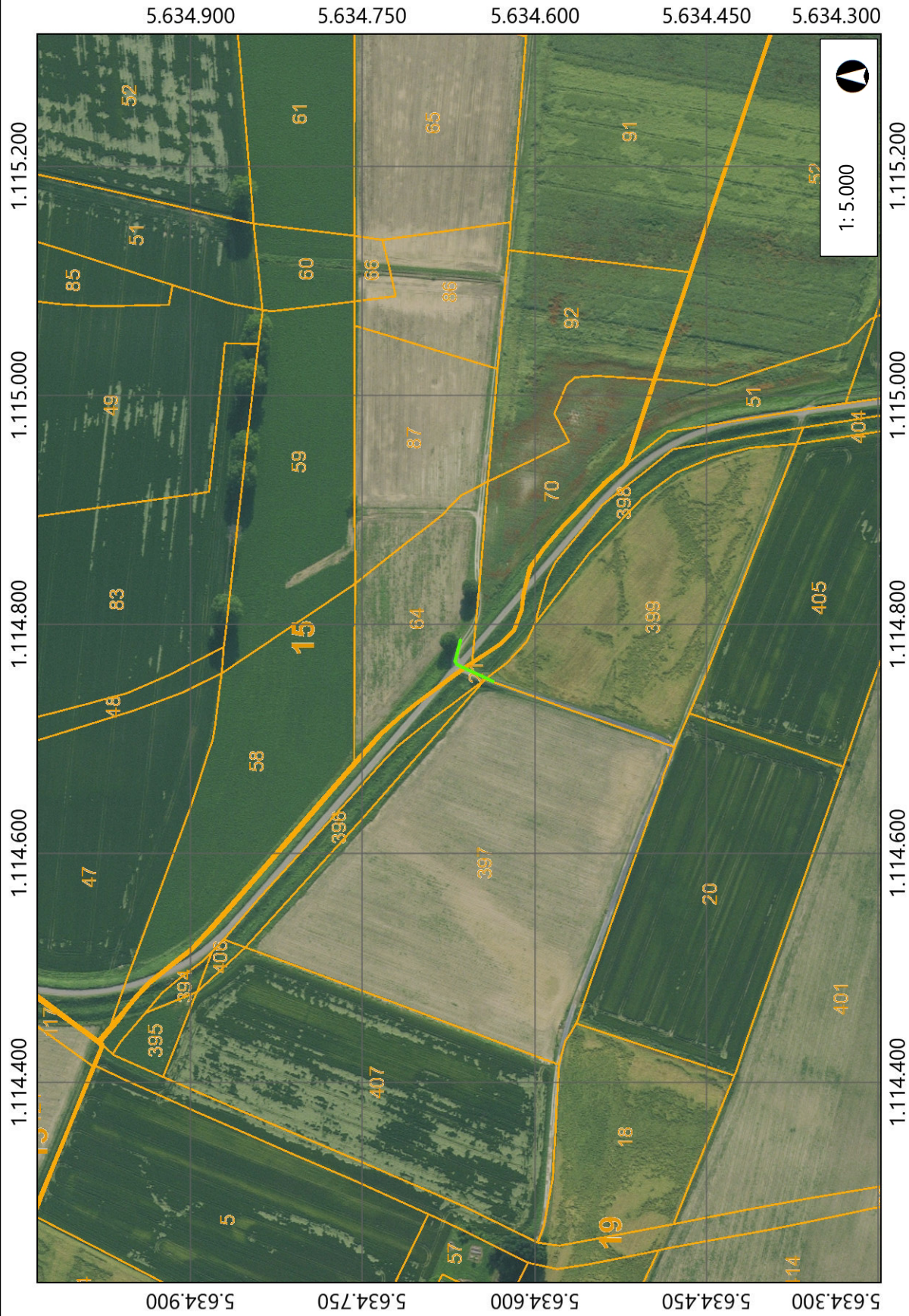
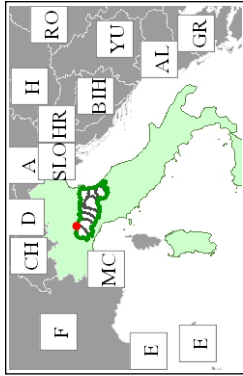
Art. 9 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 s.m.i., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Il titolare della Società Semplice “Maini Lino e C. Società Agricola” - C.F. e P.iva: 01580940334, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 29/12/2023.

**Firmato, per accettazione, dal titolare
della concessionaria**



Legenda

- Risorse lineari modificabili
- Risorse poligonali modificabili
- Risorse lineari richieste
- ALTRA
- AGRICOLA
- AREA CORTILIVA
- ATTRAVERSAMENTO
- CANTIERI
- ESTRAZIONE MATERIALE LITICO
- FABBRICATI, PARCHEGGI, SERV
- NATURALISTICO, SALVAGUARDI AMBIENTALE
- OCCUPAZIONE SPAZIO ACQUE
- OPERA IDRAULICA
- OPERE DI DIFESA SPONDALE - S
- PERTINENZA IDRAULICA
- PONTI - PASSERELLE E GUADI
- STRADE, RAMPE
- TAGLIO SELETTIVO
- USO FINI VENATORI
- Risorse poligonali richieste
- ALTRA
- AGRICOLA
- AREA CORTILIVA
- ATTIVITA DI ACQUACOLTURA E I
- ATTRAVERSAMENTO
- CABINE ELETTRICHE ARMADI TE

Note

Rampa argine F. Po Loc. Cantarana
Castelvetro P.no

250 0 125 250 Meters



WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere



Spett.le

Sig. Maini Lino

Via Statale 7 – 29010 – Castelvetro Piacentino (PC)

agrimaini@pec.it

biogasmaini@gmail.com

e p.c.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni E Concessioni

Unità Gestione Demanio Idrico - Piacenza

aoopc@cert.arpa.emr.it

Gruppo Carabinieri Forestale Parma e Piacenza

fpr42966@pec.carabinieri.it

Comando Polizia Provinciale di Piacenza

poliziaprovinciale@provincia.pc.it

provpc@cert.provincia.pc.it

Comando Stazione Carabinieri di Monticelli d'Ongina

tpc28067@pec.carabinieri.it

Comando Di Polizia Municipale Di Castelvetro Piacentino

comune.castelvetro@sintranet.legalmail.it

CONFAGRICOLTURA Zona Piacenza

segreteria@pec.confagripc.it

tecnici.sede2@confagripc.it

Classifica: 6.10.20.03_ Pidr/A.A.124/2023A/A.A,6,4

Oggetto: Richiesta di Parere Idraulico per la circolazione sul tratto di arginature maestre e zone di rigurgito del fiume Po e dei suoi affluenti, nel Comune di Castelvetro Piacentino, ricadente nel Presidio Territoriale Idraulico PC_1 in Provincia di Piacenza.

Richiedente: Maini Lino – Azienda agricola MAINI LINO E C. SOCIETÀ AGRICOLA – Località Alberita – 29010 Monticelli d'Ongina (PC).

VISTA l'istanza dell'Azienda agricola MAINI LINO E C. SOCIETÀ AGRICOLA, registrata al protocollo AIPO con n. 13457 del 29/05/2023, inerente alla richiesta di autorizzazione al transito sulla sommità delle arginature maestre e zone di rigurgito del fiume Po ed affluenti site nella Provincia di Piacenza, nel Comune di Castelvetro Piacentino, per gli automezzi/mezzi d'opera utilizzati dalla Azienda Agricola MAINI LINO E C. Società Agricola;

VISTA la nota di CONFAGRICOLTURA PIACENZA, registrata al protocollo AIPO con n.13539 del 30/05/2023 nella quale si ripetevano le medesime richieste di cui sopra;

CONSIDERATO che nella richiesta sopracitata si chiedeva il transito dei mezzi dall'Azienda Agricola MAINI LINO E C. nel tratto compreso tra le 2 rampe di località Cantarana in Comune di Castelvetro Piacentino;

VALUTATO che i terreni posti in goleni dell'Azienda Agricola MAINI LINO E C. sono tutti raggiungibili mediante l'utilizzo delle sole rampe in prossimità di località Cantarana;

SENTITO per le vie brevi la dott.ssa Lara Sartori di CONFAGRICOLTURA PIACENZA in merito alla modifica del percorso richiesto;

CONSIDERATO che la rampa di argine da autorizzare al transito dei mezzi è solamente quella ubicata in sponda destra del fiume Po, in località Cantarana in Comune di Castelvetro Piacentino, ricadente nel Presidio Territoriale Idraulico PC_1, area di competenza dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Ufficio Operativo di Piacenza, come da planimetria allegata;

PRESO ATTO che la rampa di argine richiesta in utilizzo risulta essere l'unica via percorribile per l'accesso ai terreni interessati alla coltivazione;

ESAMINATA la documentazione allegata alla richiesta (mappe catastali e planimetria) e sentito per le vie brevi la Dott.ssa Lara Sartori in rappresentanza della Società Agricola richiedente;

TENUTO CONTO che la zona richiesta in utilizzo delimita il confine fra le fasce A e C del PTCP di Piacenza;

VISTA la precedente autorizzazione al transito rilasciata a suddetta Azienda Agricola MAINI LINO E C. con protocollo AIPO n. 10638 del 08/05/2017;

VISTE le Norme di Attuazione del predetto PAI;

VISTE le Norme del PTCP della Provincia di Piacenza e del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni) approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po con deliberazione n.2/2016 del 03/03/2016;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" ed in particolare gli artt. 93 e seguenti;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

EVIDENZIATO che il presente parere è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904,

**SI ESPRIME PARERE POSITIVO
PER I SOLI ASPETTI IDRAULICI**

all'attraversamento della sommità arginale sulle rampe situate in prossimità di località Cantarana in Comune di Castelvetro Piacentino, come da planimetria allegata, esclusivamente per i veicoli in dotazione all'Azienda Agricola MAINI LINO E C. e descritti nelle tabelle di cui all'Art.2, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'utilizzo della sommità arginale, compresi gli obblighi della custodia e/o della sicurezza, avverrà sotto l'esclusiva responsabilità dell'Azienda Agricola MAINI LINO E C.;
2. il parere positivo è accordato per i soli tratti di sommità arginale suindicati ed esclusivamente per le attività dichiarate, come specificatamente indicato negli elaborati allegati alla richiesta, nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree e le opere idrauliche interessate;
3. ogni richiesta di modifica a quanto prescritto dal presente parere idraulico dovrà essere nuovamente valutata da quest'Agenzia; l'utilizzo differente o l'inosservanza di quanto prescritto potrà comportare la revoca dell'autorizzazione al transito, con eventuale applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. la presente autorizzazione consente il transito solamente ai veicoli/mezzi d'opera riportati nelle sottoelencate tabelle A e B, ed ha validità per anni 2 (due) dalla data di rilascio;

TIPOLOGIA	MARCA E MODELLO	TARGA/TELAIO	MASSA A PIENO CARICO
AUTOVETTURA	LAND ROVER FREELANDER	DP004VC	1,91t
AUTOVETTURA	NISSAN NAVARA	FK239YR	6t
*RIMORCHIO	ROAGNA R 146	CR10429	14t
*CARRO BOTTE	VAIA MB 143	AG125K	14t
FALCIATRINCA C.	JOHN DEERE 7700 7750	AG527H	18,7t
*TRATTRICE	JOHN DEERE 5820	AT085S	6,1t
*TRATTRICE	JOHN DEERE M FD44	BG198M	6,1t
*TRATTRICE	FENDT	BW152J	10,5t
*TRATTRICE	FENDT 334	BG763X	7t
*TRATTRICE	JOHN DEERE E18	BY660Z	15t
*TRATTRICE	JOHN DEERE 6250R	BX941T	15t
TRATTRICE	FIAT 1000 S	BS032804	5t
*TRATTRICE	MERLO A 50	BX397B	6,7t
*TRATTRICE	MERLO F 50TD	BS280V	10t
*la trattrice + rimorchio supera le 20t			

Tabella A

TIPOLOGIA	MARCA E MODELLO	TARGA/TELAIO	MASSA A PIENO CARICO
CARRO BOTTE	FIorentini BFG 200	AM716N	20t
* il rimorchio soprariportato, associato a qualsiasi trattore, superano il limite delle 20t			

Tabella B

N.B.: nel caso di variazioni all'elenco dei mezzi durante il periodo di validità del presente parere idraulico, il richiedente ha l'obbligo di comunicare alla scrivente Agenzia le targhe e le masse a pieno carico dei nuovi veicoli/mezzi d'opera.

Le rampe in argomento e la sommità arginale in corrispondenza dell'intersezione con le rampe dovranno essere mantenute e periodicamente ricaricate a cura e spesa del richiedente, in modo che non si verifichino riduzioni di sagoma e quota rispetto all'arginatura posta immediatamente a monte e a valle.

2. copia della presente autorizzazione dovrà essere sempre tenuta a bordo di ciascuno dei mezzi utilizzati ed esibito ad ogni formale richiesta del Personale Idraulico di Vigilanza dell'AIPO o dei competenti Organi di Polizia;
3. di norma i mezzi transitanti dovranno avere una **massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate**, e dovranno procedere ad una velocità non superiore ai **30 Km/h**;
4. la presente autorizzazione consente il transito sulle arginature, in deroga alla norma generale, anche ai mezzi indicati nella tabella A e B soprariportata aventi **massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate**, i quali dovranno sempre procedere ad una velocità non superiore ai **30 Km/h**;
5. dato atto che il passaggio sulle piste di sommità arginale di mezzi pesanti può provocare danneggiamenti alla piena funzionalità dell'argine, che è un'opera avente l'esclusiva finalità di protezione idraulica del territorio, è vietato il transito sulle sommità arginali a veicoli/mezzi d'opera/treni di mezzi aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 44 tonnellate;
6. In caso di ricorso a ditte contoterziste, dovrà essere trasmesso all'Ufficio scrivente l'elenco dei mezzi in dotazione alle medesime; valutata l'impossibilità a conoscere per tempo gli effettivi mezzi che saranno utilizzati, dovranno comunque essere comunicati a quest'Agenzia, prima dell'effettivo inizio dei transiti, i nominativi e i recapiti delle ditte stesse; resta inteso che anche i mezzi delle ditte terze avranno l'obbligo di osservare le prescrizioni contenute nel presente parere, e che la responsabilità rimane in capo al richiedente dell'autorizzazione al transito;
7. trattandosi di pista di servizio posta sulla sommità delle arginature maestre e di rigurgito del fiume Po, non adibita a viabilità ordinaria e solo parzialmente asfaltata, interclusa al libero transito e in utilizzo come pista ciclo-pedonale, il transito dei mezzi autorizzati avviene sotto la diretta responsabilità del richiedente, che si impegna a:
 - osservare la massima prudenza nella condotta di guida, mantenendo una velocità consona alla sede stradale al fine di evitare il danneggiamento dell'opera idraulica, prestando particolare attenzione alla possibile presenza di velocipedi e pedoni eventualmente transitanti;
 - utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;
 - non sostare/parcheggiare sia sulla sommità arginale che sulle rampe di accesso, né causare ostacolo alcuno al transito degli altri aventi diritto;
8. l'Azienda richiedente sarà ritenuta unica responsabile per gli eventuali danneggiamenti arrecati alle arginature o alle pertinenze idrauliche e dovrà inoltre provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle direttive di quest'Agenzia, alla totale riparazione di ogni danno causato e al completo ripristino delle opere idrauliche;
9. in caso di inadempienza a quanto previsto dal precedente comma l'Agenzia scrivente si riserva la facoltà di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori necessari alla tutela della pubblica incolumità e al soddisfacimento della pubblica utilità, operando la riscossione delle somme, a carico dell' Azienda

richiedente, nei modi, nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937;

10. in caso di eventi di piena del fiume Po e/o dei suoi affluenti e in caso di attivazione del Servizio di Piena, ai sensi e per gli effetti del Regolamento di Polizia Idraulica di cui al R.D. 2669/37, **il transito sulla sommità del rilevato arginale è da considerarsi interdetto**, sino alla disattivazione del Servizio precitato: il transito sulla sommità arginale sarà limitato ai mezzi dell'Agenzia ed a quelli dei soggetti operanti a qualunque titolo per conto dell'AIPO; transiti improcrastinabili potranno essere concessi e dovranno avvenire solo su diretto coordinamento dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Ufficio Operativo di Piacenza;
11. l'Azienda richiedente è quindi obbligata a tenersi informata sulle previsioni di piena mediante i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia-Romagna) sia attraverso i mezzi di informazione ed in caso di danneggiamento e/o distruzione di mezzi e/o attrezzature causati da eventi di piena del corso d'acqua, non avrà nulla a pretendere da quest'Agenzia.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente parere idraulico, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale della Ditta richiedente, si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi; pertanto la Ditta richiedente sarà ritenuta unica responsabile per ogni danno o lesione eventualmente arrecati a persone o cose a seguito di incidenti causati da impropria condotta di guida e/o dalla mancata osservazione delle prescrizioni sopracitate, lasciando l'AIPO ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità giudiziale o richiesta di risarcimento danni, non esclusi quelli da eventi di piena, che potessero pervenire da chi si ritenesse danneggiato dall'uso improprio del presente parere;
2. il presente parere idraulico potrà essere sottoposto, in qualunque momento, a revisione o revoca in caso di inadempienza delle prescrizioni in esso contenute, così come per sopraggiunte necessità connesse alla sicurezza idraulica o per lavorazioni o modifiche da apportare alle pertinenze/opere idrauliche; eventuali controversie che dovessero insorgere in seguito all'applicazione delle norme in esso contenute, è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;

Il presente parere non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Gianluca Zanichelli

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica

Ing. Stefano Baldini



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.